

SINTESI DELLE CONDIZIONI PRINCIPALI DELL'INVESTIMENTO DI LIGURCAPITAL MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN PRESTITO COSTITUITO DA TITOLI DI DEBITO

Società destinatarie della misura e taglio dell'investimento di Ligurcapital

Start-up costituite in forma di S.r.l., ma che non possono definirsi innovative ai sensi dell'art. 25 del D.L. 179/2012

L'intervento di Ligurcapital consisterà in un **minimo di 10mila euro fino ad un massimo di 50mila euro**

Struttura dell'operazione e contenuti principali dell'accordo di investimento:

- Impegno dei soci della società beneficiaria a mantenere attiva una sede operativa nel territorio della Regione Liguria
- impegno dei soci della società beneficiaria a far sì che l'assemblea deliberi l'adozione di uno statuto che recepisca la facoltà per la stessa di emettere titoli di debito (ove non già prevista) e ne regoli gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione di emissione
- impegno dei soci della società beneficiaria a far sì che l'assemblea deliberi l'emissione del titolo di debito, regolato dal regolamento che sarà allegato all'accordo che verrà firmato tra le parti
- impegno da parte di Ligurcapital a sottoscrivere integralmente il prestito rappresentato da titoli di debito emessi dalla società mediante versamento di un apporto in denaro
- rilascio, da parte dei soci della società beneficiaria, di alcune dichiarazioni e garanzie *standard* per operazioni di investimento di questo genere

Struttura del Regolamento del prestito costituito da titoli di debito

- Ligurcapital in qualità di "investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale" ha facoltà di sottoscrivere, ai sensi dell'art. 2483 c.c., titoli di debito emessi da S.r.l.
- per tutta la sua durata, o, se anteriore, fino al rimborso integrale dello stesso, i titoli di debito attribuiranno al sottoscrittore degli stessi il diritto a percepire interessi annui complessivi pari all'1,5% dell'ammontare dell'apporto versato ai fini della loro sottoscrizione (**Rendimento**). Il rendimento sarà corrisposto al 31/12 di ogni annualità di durata del rapporto
- il rimborso avverrà dal 48° mese con restituzione tramite ammortamento in quattro rate uguali e costanti da corrispondersi al 60°, 72° e 84° mese
- l'apporto potrà essere comunque rimborsato dalla società in qualsiasi momento a partire dal 48° mese dalla data di emissione del prestito e fino alla data di estinzione dello stesso
- saranno previste ipotesi nelle quali, a determinate condizioni, la società emittente potrà rimborsare anticipatamente il prestito a ciascun sottoscrittore
- saranno previste ipotesi nelle quali, al determinarsi di particolari "eventi rilevanti", ciascun sottoscrittore maturerà il diritto a richiedere il rimborso immediato del proprio prestito
- il prestito avrà durata massima di 84 mesi dalla data dell'emissione
- sarà prevista la possibilità per i sottoscrittori di riunirsi in un'apposita assemblea ai fini della tutela degli interessi comuni